



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza S. Bertelli, 21 - 15061 - Arquata Scrivia (Al) - ☎ 0143.600411 - 📠 0143.600417

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINANTE LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ART. 113 CO. 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 10/09/2020

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 3.09.2020 con le OO.SS.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Quantificazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 8 - Costituzione del fondo incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 12 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 19 - Principi in materia di valutazione

Art. 20 - Funzioni articolate e singole

Art. 21 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 23 - Liquidazione - limiti

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Il Comune, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ai sensi del comma 1; la restante quota del 20% è destinata alle finalità di cui all'art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il Fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture e negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti di cui all'art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del summenzionato Decreto Legislativo.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - Responsabile Unico del procedimento;
 - soggetti che effettuano la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - soggetti incaricati della Direzione dei Lavori;
 - soggetti incaricati della Direzione dell'Esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
 - soggetti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti;

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei Collaboratori. La funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere. i collaboratori devono essere inseriti in apposita struttura di staff individuandone, da parte del Responsabile, le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Dirigente/ Responsabile competente, dando conto di esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la insussistenza delle summenzionate condizioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, tenuto conto dei carichi e dei tempi di lavoro affidati e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede a consuntivo predisposte dal Dirigente/Responsabile riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Quantificazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) i lavori affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

d) gli acquisti di forniture e servizi qualora non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione. In applicazione delle Linee Guida n. 3 dell' Anac adottate ai sensi dell'art. 31 co. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Determinazione n. 1007 del 11.10.2007 – G.U. n. 260 del 7.11.2017 e successivamente recepite dal Regolamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018) quest'ultimo è nominato nelle seguenti ipotesi:

-Prestazioni d'importo superiore ad €. 500.000,00.

- Lavori di importo pari o inferiore ad €. 50.000,00.

-Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico.

-Prestazioni che richiedono una pluralità di competenze.

-Interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto concerne la loro funzionalità.

e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 7

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

Art. 8

Costituzione del fondo incentivante

1. Alimentano il fondo i lavori con importo a base d'asta superiore a €. 50.000,00 salvo che non siano stati oggetto di affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 2/2019):

a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 200.000,00: percentuale del 2%;

b) interventi di manutenzione caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa, di importo pari o inferiori ad €. 200.000,00: percentuale del 2%;

Art. 9

Disciplina delle Varianti

1. Le Varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la Variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle Varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli dei soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento	40%
2) Verifica preventiva della progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
3) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	15%
4) Direzione lavori	25%
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali e per le altre funzioni tecniche specificatamente indicate all'art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	10%
Totale	100,00%

2. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

3. La parte dell'incentivo non corrisposta al personale interno incrementa la quota del Fondo di cui all'art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla precedente tabella), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

5. Qualora i titolari degli incarichi oggetto della ripartizione dell'Incentivo si avvalgano delle prestazioni di collaboratori tecnici e/o amministrativi son compiti di supporto all'attività considerata, il 35% della rispettiva quota percentuale dovrà essere ripartito tra i collaboratori medesimi. La restante quota (del 65%) viene riconosciuta al Responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata a quest'ultimo.

6. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del R.U.P., sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il Responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta la quota assegnata ai collaboratori.

7. Il Responsabile del servizio competente, su proposta del R.U.P., individua i collaboratori e, qualora vi siano coinvolti più dipendenti nell'ambito di ognuno degli incarichi, stabilisce, sulla base dei carichi di lavoro

assegnati e delle responsabilità derivanti, l'effettiva quota di partecipazione di ogni soggetto nell'ambito dell'attività considerata, determinando quindi proporzionalmente la somma a ciascuno spettante.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale di forniture e servizi.

Art. 12

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 13

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Sono incentivabili gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ad €. 500.000,00;
2. Al fine del riconoscimento dell'incentivo deve essere stato nominato il "Direttore dell'Esecuzione";
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 14

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%
2) Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25%
3) Direzione dell'esecuzione da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori, Collaudo tecnico e verifica di conformità e altre attività tecniche di cui all'art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	35%
Totale servizi/forniture	100,00%

2. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

3. La parte dell'incentivo non corrisposta al personale interno incrementa la quota del Fondo di cui all'art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla precedente tabella), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

5. Qualora i titolari degli incarichi oggetto della ripartizione dell'Incentivo si avvalgano delle prestazioni di collaboratori tecnici e/o amministrativi son compiti di supporto all'attività considerata, il 35% della rispettiva quota percentuale dovrà essere ripartito tra i collaboratori medesimi. La restante quota (del 65%) viene riconosciuta al Responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata a quest'ultimo.

6. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del R.U.P., sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il Responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta la quota assegnata ai collaboratori.

7. Il Responsabile del servizio competente, su proposta del R.U.P., individua i collaboratori e, qualora vi siano coinvolti più dipendenti nell'ambito di ognuno degli incarichi, stabilisce, sulla base dei carichi di lavoro assegnati e delle responsabilità derivanti, l'effettiva quota di partecipazione di ogni soggetto nell'ambito dell'attività considerata, determinando quindi proporzionalmente la somma a ciascuno spettante.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna computando a tal fine anche la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 17

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori ed al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, al netto del ribasso d'asta, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore Lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'Ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato **delle percentuali** come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito

alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le Tabelle di cui agli artt. 10 e 15 del presente Regolamento. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, devono essere congruamente motivati.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso, per opportuna conoscenza, al Sindaco e al Nucleo di Valutazione .

Art. 20

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e Collaboratori, Direttore lavori e Direttori operativi, ecc.), compete alla figura apicale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota percentuale relativa alla specifica funzione viene integralmente corrisposta, ricorrendone i presupposti, al Responsabile dell'attività.

Art. 21

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente/Responsabile del Servizio.

Art. 22

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, al competente Ufficio del Personale per gli adempimenti di competenza.
2. La liquidazione dell'incentivo, di norma, deve avvenire entro 60 giorni dal completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai tempi e ai costi prestabiliti.
3. Nel caso le opere o gli acquisti siano effettuati con la contribuzione di altri enti o di privati, l'incentivo non potrà essere liquidato fino all'erogazione delle somme da parte di tali soggetti;
4. Il Dirigente/Responsabile del Servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

Art. 23

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale (art. 10 Preleggi), pubblicazione che sarà effettuata ad avvenuta esecutività, anche ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000, della relativa Deliberazione di approvazione dello stesso adottata dalla Giunta Comunale.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali.